



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI



Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
n° 25 del 16.07.2013

modificato con delibera di
C.C. n. 56 del 19.12.2013

Il Sindaco
Angelo Pasini

Il Segretario Comunale
Dr. Labianca Salvatore

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

- ARTICOLO 1 - oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 - principi generali
- ARTICOLO 3 - competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio
- ARTICOLO 4 - limiti di applicazione
- ARTICOLO 5 - definizioni
- ARTICOLO 6 - altre definizioni per le finalità del presente regolamento
- ARTICOLO 7 - classificazioni dei rifiuti
- ARTICOLO 8 - rifiuti speciali assimilabili agli urbani
- ARTICOLO 9 - criteri di assimilazione
- ARTICOLO 10 - esclusioni dall'assimilazione
- ARTICOLO 11 - area di espletamento del pubblico servizio

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- ARTICOLO 12 - organizzazione della raccolta dei rifiuti
- ARTICOLO 13 - la raccolta differenziata
- ARTICOLO 14 - prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti
- ARTICOLO 15 - raccolta con contenitori stradali
- ARTICOLO 16 - ulteriori divieti nel conferimento – contenitori stradali
- ARTICOLO 17 - posizionamento dei contenitori stradali
- ARTICOLO 18 - raccolta “porta a porta”
- ARTICOLO 19 - divieto di accesso nelle proprietà private
- ARTICOLO 20 - conferimento della frazione secca residuale
- ARTICOLO 21 - conferimento della frazione umida
- ARTICOLO 22 - conferimento della frazione secca riciclabile (carta, plastica, vetro, etc..)
- ARTICOLO 23 - conferimento del rifiuto indifferenziato
- ARTICOLO 24 - conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- ARTICOLO 25 - conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica
- ARTICOLO 26 - conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili
- ARTICOLO 27 - conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili
- ARTICOLO 28 - conferimento dei rifiuti delle grandi utenze
- ARTICOLO 29 - veicoli a motore, rimorchi e simili
- ARTICOLO 30 - conferimento di parti di veicoli
- ARTICOLO 31 - raccolte differenziate a fini sperimentali e di monitoraggio
- ARTICOLO 32 - disposizioni per il compostaggio domestico
- ARTICOLO 33 - disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti
- ARTICOLO 34 - trasporto dei rifiuti
- ARTICOLO 35 - recupero e smaltimento dei rifiuti
- ARTICOLO 36 - informazione dell'utenza
- ARTICOLO 37 - associazioni di volontariato ed altri enti pubblici

TITOLO III - ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI (CENTRI DI RACCOLTA)

- ARTICOLO 38 - finalità del servizio
- ARTICOLO 39 - rifiuti conferibili presso le isole ecologiche
- ARTICOLO 40 - accesso al centro di raccolta

- ARTICOLO 41 - conferimento di rifiuti assimilati agli urbani
- ARTICOLO 42 - apertura delle isole ecologiche
- ARTICOLO 43 - addetti all'isola ecologica
- ARTICOLO 44 - modalita' di conferimento
- ARTICOLO 45 - norme di comportamento
- ARTICOLO 46 - gestione dell'isola ecologica
- ARTICOLO 47 - compiti del gestore

TITOLO IV - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

- ARTICOLO 48 - criteri organizzativi per i servizi di pulizia
- ARTICOLO 49 - abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
- ARTICOLO 50 - obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo
- ARTICOLO 51 - cestini portarifiuti
- ARTICOLO 52 - volantinaggio
- ARTICOLO 53 - divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti
- ARTICOLO 54 - mercato rionale
- ARTICOLO 55 - manifestazioni pubbliche
- ARTICOLO 56 - conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali
- ARTICOLO 57 - carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
- ARTICOLO 58 - cantieri su aree pubbliche e private
- ARTICOLO 59 - pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- ARTICOLO 60 - pulizia dei terreni non edificati
- ARTICOLO 61 - Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche
- ARTICOLO 62 - aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti
- ARTICOLO 63 - esercizi stagionali all'aperto
- ARTICOLO 64 - manufatti posti sul suolo pubblico
- ARTICOLO 65 - ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- ARTICOLO 66 - Oneri dei produttori e dei detentori
- ARTICOLO 67 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
- ARTICOLO 68 - Responsabilità del detentore
- ARTICOLO 69 - Terre e rocce da scavo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 70 - disposizioni riguardanti la copertura dei costi del servizio
- ARTICOLO 71 - Altri servizi di pulizia
- ARTICOLO 72 - Sgombero neve
- ARTICOLO 73 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- ARTICOLO 74 - vigilanza
- ARTICOLO 75 - iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili
- ARTICOLO 76 - prevenzione e cooperazione
- ARTICOLO 77 - incentivi ed agevolazioni
- ARTICOLO 78 - rifiuti cimiteriali
- ARTICOLO 79 - regime sanzionatorio
- ARTICOLO 80 - abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

ALLEGATO A

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il presente Regolamento, in applicazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., disciplina i servizi di igiene urbana cittadini, ed in particolare:
 - a) regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del conferimento della raccolta differenziata, al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi, per il raggiungimento anche degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - c) stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento;
 - d) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - e) disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi;
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

ARTICOLO 2 - principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti
 - b) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
 - c) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ARTICOLO 3 - competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006;
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal TUEL, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.
5. Il Comune può stabilire annualmente le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

ARTICOLO 4 - limiti di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. n.152/2006.

ARTICOLO 5 - definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A, alla parte quarta, del D. Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
 - c. **detentore**: il soggetto che detiene i rifiuti;
 - d. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - e. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

- g. **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'Allegato B, alla parte quarta, del D. Lgs n. 152/06;
- h. **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione;
- i. **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- k. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono "prodotti";
- l. **isole ecologiche comunali/centri di raccolta**: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti;
- m. **servizi di igiene urbana**: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- n. **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- o. **prevenzione**: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- p. **sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
- q. **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- r. **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- s. **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- t. **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
- u. **scarichi idrici**: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- v. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- w. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

ARTICOLO 6 - altre definizioni per le finalità del presente regolamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a) **D.Lgs. n 152/06**: il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente;
 - b) **Regolamento**: il presente Regolamento;
 - c) **Soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
 - d) **Amministrazione**: il Comune di Nuvolento, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
 - e) **utente**: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

- f) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune di Nuvolento; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- g) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- h) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera g);
- i) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- j) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- k) **grandi utenze**: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- l) **frazione secca riciclabile**: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti ;
- m) **frazione secca non riciclabile**: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- n) **rifiuto indifferenziato** : la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti ;
- o) **vetro**: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- p) **lattine**: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- q) **barattoli** : gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- r) **carta**: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- s) **plastica**: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- t) **legno**: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- u) **rifiuti urbani pericolosi**: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- v) **rifiuti ingombranti**: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- w) **rifiuti elettrici ed elettronici**: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..

- x) **frazione verde**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- y) **raccolta stradale**: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- z) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- aa) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- bb) **raccolta "porta a porta" o domiciliare**: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- cc) **raccolta su chiamata**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

ARTICOLO 7 - classificazioni dei rifiuti

1. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152 in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili. nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. **Sono rifiuti pericolosi:**

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

ARTICOLO 8 - rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a) derivino da **attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali** e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 152/06;
- b) **rifiuti sanitari** che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- c) siano provenienti da **locali destinati ad uso ufficio ai sensi del D.lgs n. 4/2008, mense interne, locali di preparazione pasti**, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06.

2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri dettagliati ai successivi articoli 9 e 10 sono soggetti alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ovvero al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES" approvato dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 - criteri di assimilazione

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.195 ,comma 1, lettera b, del D. Lgs. 152/06 si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo che:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;

- materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) , purché non contengano parti con un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto, anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e segg del D. Lgs. 152/06;
- b) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo e quantitative indicate al successivo art. 10;
 - spazzatura;

- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;

ARTICOLO 10 - esclusioni dall'assimilazione

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso l'isola ecologica. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
2. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
3. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06;

ARTICOLO 11 - area di espletamento del pubblico servizio

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento dei relativi servizi, garantiti in regime di privativa.
2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 12 - organizzazione della raccolta dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo I;
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nel territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori (se adottati), le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati potrà essere attuata mediante:
 - a) contenitori stradali;
 - b) sistema "porta a porta";
 - c) centri di raccolta (isole ecologiche).
5. L'Amministrazione Comunale potrà attivare/potenziare i servizi, modificandone il sistema di raccolta al fine migliorare il servizio e di conseguire gli obiettivi prioritari indicati all'art. 13;
6. Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione, raccolte differenziate a domicilio.
7. Per utenze abituali produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma definitiva.

ARTICOLO 13 - la raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo. Essa è finalizzata a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 sarà gradualmente attivata/potenziata e regolamentata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a. frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e specifiche;
 - b. frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento);

- c. carta e imballaggi di carta e cartone;
- d. plastiche (contenitori, film, imballaggi, teli);
- e. vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
- f. metalli (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
- g. legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
- h. tessili non contaminati;
- i. R.A.E.E.: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc..) di origine domestica;
- j. farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
- k. pile e batterie esauste da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
- l. siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
- m. prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico, compresi i materiali del "fai da te";
- n. materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori);
- o. frazione secca residua / indifferenziata;
- p. rifiuti dello spazzamento stradale.

3. Le singole raccolte verranno attivate/potenziare a seguito dell'inclusione delle stesse nel piano finanziario annuale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n.158 e regolamentate mediante specifici provvedimenti.

4. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo dei contenitori ad essi dedicati debbono obbligatoriamente essere conferiti negli appositi contenitori; in particolare per i rifiuti biodegradabili (umido-organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.

5. Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. n.152/06 nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.

6. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

7. Nei servizi attivati mediante raccolta "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione comunale, la quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei, in aree private a ciò destinate.

8. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, avviene tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.

9. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con provvedimenti specifici (Ordinanza del Sindaco e/o dirigenziale), anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

10. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non raggiunte o non raggiungibili dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti. In particolare, per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilati questi devono essere

sempre conferiti in modo differenziato nel contenitore più vicino all'utenza considerata se il servizio è reso con le modalità di cui all'art. 12 comma 4 lett. a). Altrimenti l'utente potrà organizzarsi in proprio il conferimento del rifiuto, usufruire degli eventuali sgravi tariffari spettanti previa dimostrazione all'Amministrazione comunale dell'avvenuto conferimento presso impianto autorizzato in osservanza delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 14 - prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti se il servizio è reso con le modalità di cui all'art. 12 comma 4 lett. a) o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
5. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 15 - raccolta con contenitori stradali

1. La raccolta stradale avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione e eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.
3. Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla area di ubicazione appositamente delimitata, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di una diversa allocazione degli stessi.
4. Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale ed, in particolare, a quello delle persone disabili.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Il numero dei contenitori, e la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.

7. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire;
8. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica.
9. I contenitori stradali avranno caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile .
10. I contenitori dei rifiuti urbani sono preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
11. I contenitori possono stazionare anche su aree pubbliche opportunamente prescelte e perimetrate con striscia gialla e nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale, e delle persone disabili in particolare.
12. Possono essere previste, inoltre, altre particolari modalità di raccolta quali: contenitori ad uso esclusivo in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile, o inopportuno, l'utilizzo dei contenitori stradali o, sempre in area privata, nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, concordate e disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, al fine di rendere un servizio migliorativo rispetto all'immissione dei rifiuti in contenitori stradali. In tale ipotesi, qualora il contenitore fosse fornito dall'Amministrazione, potrà essere richiesto all'attività fruitrice del servizio il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore.

ARTICOLO 16 - ulteriori divieti nel conferimento – contenitori stradali

1. E' fatto divieto all'utenza di:
- a) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - e) introdurre liquidi nei contenitori;
 - f) introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
 - g) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc..) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
 - h) spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli stalli delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale.
 - i) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta.

- j) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque, qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - k) utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - l) immettere nei cassonetti rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - m) muovere i contenitori dalla loro sede.
2. E' vietato conferire nei cassonetti stradali, o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc.). Questi rifiuti dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori in appositi impianti;

ARTICOLO 17 - posizionamento dei contenitori stradali

1. L'Ufficio comunale competente, d'intesa con il soggetto Gestore, predispone il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti e provvede ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche nell'organizzazione del servizio, nell'assetto viario o per altre evenienze connesse.
2. Per la raccolta dei rifiuti (urbani e/o speciali assimilati), vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi, presso le "isole ecologiche interrate" e/o entro apposite nicchie debitamente realizzate/autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
3. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
- a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b) per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, etc..;
 - ingressi di farmacie.
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
 - distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali, monumenti, musei o palazzi storici.
4. Durante interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.

5. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la Società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale ed al Gestore e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

ARTICOLO 18 - raccolta "porta a porta"

1. La raccolta "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti dal suolo direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro.
2. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con provvedimenti specifici, al fine di limitarne il più possibile la permanenza sul suolo, utilizzando contenitori/sacchetti all'uopo consegnati, davanti all'ingresso dell'abitazione/attività. Il soggetto gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti e l'utente dovrà provvedere a ritirare il contenitore, preferibilmente appena sarà svuotato, al fine di limitare l'occupazione del suolo pubblico;
3. Per le utenze condominiali, potranno essere previsti dei contenitori collettivi che dovranno essere esposti all'esterno della recinzione in tempo utile per permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori verranno forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso strade impraticabili ai mezzi di raccolta (es. vicoli stretti) o nei casi in cui l'Amministrazione lo riterrà necessario, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici competenti;
5. La pulizia e la disinfezione dei contenitori potranno essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro pubblico.
6. E' fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
7. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Gli utenti dovranno conferire il materiale nei contenitori/sacchetti nel modo più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento o animali ed a tenere pulito il punto di conferimento.
8. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire;
9. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme a carattere generale:
 - è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difforni da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
 - è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;
 - l'esposizione dovrà avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione, in corrispondenza del proprio ingresso all'abitazione;
 - allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

- è fatto obbligo agli utenti, o all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

ARTICOLO 19 – divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere all'interno delle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti, destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata;
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta al Comune dagli interessati con apposita domanda.

ARTICOLO 20 - conferimento della frazione secca residuale

1. Dove è attiva la raccolta della frazione umida, la frazione secca residuale deve essere conferita con le modalità e frequenze previste, con specifici provvedimenti, dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 21 - conferimento della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni, previste con specifici provvedimenti, dall'Amministrazione comunale. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.
3. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali, a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

ARTICOLO 22 - conferimento della frazione secca riciclabile (carta, plastica, vetro, etc..)

1. La raccolta presso le utenze della frazione secca riciclabile, sia monomateriale che multimateriale, stradale o "porta a porta", deve avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste, con specifici provvedimenti, dall'Amministrazione resi note all'utenza tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione comunale.
3. La frequenza delle raccolte e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.

4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta. L'articolazione organizzativa è disposta con specifici provvedimenti dall'Amministrazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) **imballaggi cellullosici**: La carta ed i cartoni saranno conferiti di norma all'interno di idonei contenitori (buste in carta, scatole, scatoloni, ecc.). La metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo sono fissati dall'Amministrazione comunale e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. La carta e il cartone potranno essere conferiti anche presso l'isola ecologica.
- b) **imballaggi di vetro, alluminio e metalli ferrosi**: i rifiuti da imballaggio di vetro e alluminio saranno conferiti di norma all'interno di contenitori stradali appositi. La metodologia di raccolta è fissata dall'Amministrazione la quale può attivare anche differenti modalità di raccolta (es. "porta a porta"). I rifiuti da imballaggio di vetro, alluminio e metalli ferrosi potranno essere conferiti anche presso l'isola ecologica.
- c) **imballaggi di plastica**: i rifiuti da imballaggi di plastica saranno conferiti di norma all'interno di idonei contenitori (sacchi in plastica trasparente). La metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo sono fissati dall'Amministrazione comunale e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. I rifiuti da imballaggio di plastica potranno essere conferiti anche presso l'isola ecologica.
- d) **imballaggi in legno**: gli imballaggi in legno quali bancali, casse, cassette e altro devono essere conferiti direttamente all'interno dei cassoni posti in opera nelle isole ecologiche.

ARTICOLO 23 - conferimento del rifiuto indifferenziato

1. La raccolta del **rifiuto indifferenziato** deve assumere un ruolo ormai residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata.
2. La frequenza delle raccolte e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
3. La metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo sono fissati dall'Amministrazione comunale e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 24 - conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, è da intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite, per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione e resi noti con ogni mezzo all'utenza.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria.
4. Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.

5. E' possibile il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, per i quali l'isola ecologica è autorizzata allo stoccaggio, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera nell'isola ecologica comunale.

ARTICOLO 25 - conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica

1. I **rifiuti ingombranti** di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, elettrodomestici, ecc.) saranno conferiti mediante l'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuti e sanzionato secondo la disciplina vigente in materia.
2. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica.
3. Il rifiuti ingombranti possono essere conferiti anche negli appositi cassoni posti in opera nell'isola ecologica comunale.

ARTICOLO 26 - conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili

1. La **frazione verde** derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita mediante immissione nell'apposita area posta in opera nell'isola ecologica e, per piccole quantità, anche presso il green service collocato all'esterno dell'isola stessa.
2. E' altresì attivo il servizio di ritiro "**porta a porta**", costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, mediante appositi contenitori consegnati alle utenze che ne hanno espressamente fatto richiesta. La metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo sono fissati dall'Amministrazione comunale e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
3. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato secondo la disciplina vigente in materia.

ARTICOLO 27 - conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni sono tenuti a conferire i rifiuti provenienti da tali lavori edili secondo le modalità di cui al presente articolo o presso l'apposito contenitore posto in opera presso l'isola ecologica comunale.
4. E' fatto assoluto divieto conferire i rifiuti provenienti da lavori edili all'ordinario sistema di raccolta o abbandonarli su suolo pubblico.
5. Il deposito/abbandono di rifiuti sul suolo pubblico è sanzionato secondo la disciplina vigente in materia.

ARTICOLO 28 - conferimento dei rifiuti delle grandi utenze

1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi degli artt. 8), 9) e 10) del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziato/secco residuo, anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per particolari esigenze, le grandi utenze possono altresì stipulare con l'Amministrazione comunale particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro direttamente presso l'utenza delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 29 - veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 30 - conferimento di parti di veicoli

1. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Le specifiche modalità di conferimento potranno essere disciplinate da apposita ordinanza sindacale.
3. I **rivenditori al dettaglio di parti di veicoli** (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc..), che non effettuano la sostituzione degli stessi, sono tenuti ad esporre una **targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto** con invito agli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi.
4. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso l'isola ecologica comunale.

ARTICOLO 31 - raccolte differenziate a fini sperimentali e di monitoraggio

1. L'Amministrazione comunale può attivare, in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento del recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.
2. Le zone oggetto dei servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

ARTICOLO 32 - disposizioni per il compostaggio domestico

1. L'Amministrazione comunale favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale.
2. L'Amministrazione con apposito regolamento disciplina condizioni, modalità ed obblighi per l'utente;

ARTICOLO 33 - disposizioni generali finali in merito alla raccolta dei rifiuti

1. Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale, e nella misura delle loro concrete possibilità nel caso di servizi di raccolta esplicitamente dichiarati facoltativi.

ARTICOLO 34 - trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.

2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma 1) per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali ad es. accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.

3. Per quanto attiene il conferimento all'isola ecologica comunale di **rifiuti non pericolosi**, il cui trasporto è effettuato dal produttore dei rifiuti stessi su proprio mezzo, si richiama l'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/06 dal quale si deduce che i rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario nelle isole ecologiche, non necessitano di essere accompagnati da un formulario di identificazione qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

ARTICOLO 35 - recupero e smaltimento dei rifiuti

1. Il soggetto gestore avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.

2. Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 36 - informazione dell'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:

- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b) modalità e frequenze dello spazzamento;
- c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;

- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti annualmente i dati relativi alla quantità dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica ed i risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

ARTICOLO 37 - associazioni di volontariato ed altri enti pubblici

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari servizi sempre inerenti la raccolta dei rifiuti, può avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente le norme per la regolamentazione del servizio di collaborazione.

TITOLO III – ISOLA ECOLOGICA COMUNALE (CENTRO DI RACCOLTA)

ARTICOLO 38 - finalità del servizio

1. L'isola ecologica comunale (centro di raccolta) è una struttura attrezzata, recintata, custodita e videosorvegliata presso la quale gli utenti possono direttamente conferire diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato.
2. All'interno dell'area sono dislocati contenitori/cassoni/container nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto gestore, per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato.
3. Quando un contenitore è giunto a riempimento, il materiale viene trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuto.
4. L'isola ecologica comunale sarà utilizzata dal soggetto gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.
5. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, il Comune potrà attivare tali nuove raccolte. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura del materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

ARTICOLO 39 - rifiuti conferibili presso le isole ecologiche

1. Le tipologie dei rifiuti che attualmente possono essere conferite presso l'isola ecologica sono riportate nella seguente tabella:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
150101 200101	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica
150103 200138	Legno e Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
150104 200140	Imballaggi metallici Metallo
150107 200102	Vetro e Imballaggi in vetro
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125	Oli e grassi commestibili
200126	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (la quantità non può superare i 500 lt.
200303	Residui della pulizia stradale

160103	Pneumatici fuori uso
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)
200307	Rifiuti ingombranti

2. Tale elenco dovrà essere indicato su apposita segnaletica esposta all'ingresso del centro di raccolta.
3. L'Amministrazione comunale accetterà il solo conferimento dei rifiuti previsti dall'autorizzazione al funzionamento dell'isola ecologica rilasciato dall'ente competente.

ARTICOLO 40 - accesso al centro di raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica dovrà essere effettuato a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente:
 - tutti i cittadini residenti nel territorio comunale di Nuvolento
 - tutte le utenze non domestiche (aziende, uffici, negozi, ecc.) ubicate sul territorio comunale di Nuvolento e regolarmente iscritte negli elenchi degli utenti della TARSU o TARES.
3. Esclusivamente per il conferimento della frazione verde (CER 200201 – Rifiuti biodegradabili) prodotta sul territorio comunale, l'accesso all'isola è sempre ammesso purché venga sottoscritta dal conferitore apposita attestazione che certifica la provenienza del rifiuto.
4. Il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

ARTICOLO 41 - conferimento di rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 8, 9 e 10 di cui al presente regolamento;
 - il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto negli elenchi degli utenti della TARES;

ARTICOLO 42 - apertura delle isole ecologiche

1. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 43 - addetti all'isola ecologica

1. Durante l'orario di apertura dell'isola ecologica l'addetto alla custodia e gestione operativa dell'isola dovrà provvedere:
 - ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - a tenere un contegno corretto con gli utenti;
 - a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore, sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;

- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
 - informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
 - a comunicare all'Ufficio competente del Gestore ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - ad indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
2. Potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
 3. L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.

ARTICOLO 44 - modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire i rifiuti all'isola ecologica deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti tramite pesatura.
3. I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente il quale, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
4. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.
5. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 39 o in difformità alle norme del presente Regolamento.
6. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'isola, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

ARTICOLO 45 - norme di comportamento

1. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o all'esterno della recinzione dell'isola ecologica.
2. Il deposito di rifiuti sul suolo pubblico all'esterno dell'isola ecologica è sanzionato secondo la disciplina vigente in materia.

ARTICOLO 46 - gestione dell'isola ecologica

1. L'Isola ecologica è gestita direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore.
2. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto delle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.
3. Al soggetto che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari.

ARTICOLO 47 - compiti del gestore

1. E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Isola ecologica.
2. Il Gestore dovrà comunicare al Comune eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione del centro di raccolta.

TITOLO IV - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 48 - criteri organizzativi per i servizi di pulizia

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 49, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite al precedente art. 11, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, piste ciclabili e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazione mirati;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dall'arredo urbano e fontane;
 - diserbo stradale;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni del territorio, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
6. Nell'organizzazione ed esecuzione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

ARTICOLO 49 - abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.

2. L'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate intervengono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 50 - obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste;

5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.

6. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente cadere sul suolo pubblico dalle alberature.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ARTICOLO 51 - cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti stradali), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno di esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.

ARTICOLO 52 - volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 53 - divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 54 - mercato rionale

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato rionale si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e

raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli esercenti del mercato rionale devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze.

3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.

4. Gli esercenti devono sgombrare l'area da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

ARTICOLO 55 - manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc..) da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.

2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 56 - conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

4. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi.

5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.

ARTICOLO 57 - carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ARTICOLO 58 - cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3. Le imprese con permesso a costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 59 - pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 60 - pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.

3. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

4. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

5. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

6. In caso di inerzia Il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza, il soggetto gestore eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

ARTICOLO 61 - raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Locale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inerzia Il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza, il soggetto gestore eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

ARTICOLO 62 - aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

ARTICOLO 63 - esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 64 - manufatti posti sul suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ARTICOLO 65 - ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 66 - oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo;
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 67 - classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

ARTICOLO 68 - responsabilità del detentore

1. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

ARTICOLO 69 - terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo sono escluse dall'applicazione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel caso in cui vengano riutilizzati ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. stesso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 70 - disposizioni riguardanti la copertura dei costi del servizio

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana e del ciclo dei rifiuti descritti nei titoli precedenti si applica la specifica normativa in materia riguardante il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) nonché da quanto disposto dal D.Lgs. n.152/06.

ARTICOLO 71 - altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua attraverso aziende specializzate il diserbamento periodico dei cigli stradali, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno ed all'ambiente circostante.

ARTICOLO 72 - sgombero neve

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

ARTICOLO 73 - obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per la lunghezza dell'intero fronte;
2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori dei passi carrai stessi;
3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo altresì di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per la raccolta acque meteoriche.
4. Nel caso di nevicata di entità superiori ai 10 cm gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
5. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ARTICOLO 74 - vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 75 - iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi ed adotta specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 76 - prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della città;
2. L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

ARTICOLO 77 - incentivi ed agevolazioni

1. L'Amministrazione comunale può studiare e realizzare forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare si possono prevedere le seguenti:
 - a) attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 78 - rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali:

- a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
- b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;

sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

ARTICOLO 79 - regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione delle sanzioni previste nell' **Allegato A)** del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 80 - abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

ALLEGATO A

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale.	ART. 1 c.1	E' fatto obbligo il conferimento dei soli rifiuti prodotti sul territorio comunale.	Da €. 25,00 a €. 500,00
Rischio di inquinamento a seguito di abbandono o rogo di rifiuti.	ART. 1 c.3	Recuperare o smaltire i rifiuti secondo le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi esclusi dall'assimilazione in quanto presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti).	ART. 10 c.1	A carico dei titolari la responsabilità della gestione	da €. 100 a €. 500,00
Immissione in contenitori stradali di rifiuti diversi da quelli per i quali sono adibiti o per i quali è prevista apposita raccolta	ART. 16 c.1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 500,00
Uso di contenitori stradali quando il grado di riempimento non ne consenta la chiusura	ART. 16 c.1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 500,00
Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei cassonetti stradali, piazzole di attesa e fermate trasporto pubblico	ART. 16 c.1	Rimozione a carico dell'utente.	Da €. 100,00 a €. 500,00
Spostamento cassonetti non autorizzato: è fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti	ART. 17 c.6	Ripristino situazione preesistente	da €. 25,00 a €. 250,00
Ostruzione del servizio di raccolta da parte di imprese edili che effettuano interventi di sistemazione viaria	ART. 17 c.8	La Società che gestisce gli interventi deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale per garantire all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione	da €. 25,00 a €. 250,00

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Esposizione della raccolta differenziata di rifiuti difformi da quelli prescritti o con modalità differenti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;	ART. 18 c.7	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali; E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti	da €. 25,00 a €. 500,00
deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	ART. 26 c.1	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica	da €. 150,00 a €. 500,00
Abbandono da parte di utenze domestiche di rifiuti inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni	ART. 26 c.3	Rimozione a carico dell'utente e smaltimento in centri autorizzati	da €. 25,00 a €. 250,00
Abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili	ART. 28 c.1	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica	da €. 100,00 a €. 400,00
Smaltimento a mezzo di compostaggio domestico di rifiuti non appartenenti alla frazione organica o frazione organica di altri nuclei familiari.	ART. 31 c.3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Spargimento o deposizione di materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati	ART. 40 c.1	Bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area o il titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa.	Da €. 25,00 a €. 500,00
Mancata pulizia del suolo occupato da esercente attività di qualsiasi specie e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri	ART. 41 c.1 e c.3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Imbrattamento di suolo o spazio pubblico da parte di esercente attività, anche se temporanea	ART. 41 c.2	Obbligo di provvedere alla immediata pulizia	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata rimozione di accumuli di rifiuti, pulizia e diserbo delle aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie.	ART. 41 c.5	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica e pulizia.	Da €. 25,00 a €. 250,00

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Danneggiamento ribaltamento spostamento, affissione di materiali e conferimento di rifiuto urbano domestico nei cestini porta rifiuti.	ART. 42 c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Lancio o deposito o collocazione di volantini presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico	ART. 43 c.1 e c.3	Rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino	da €. 100,00 a €. 400,00
Mancata collocazione di contenitore a propria cura e spese, all'interno dello spazio occupato, di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti. Per attività di volantinaggio svolta in chioschi, edicole o strutture fisse	ART. 43 c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici	ART. 44 c.1 e c.2	Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori l'intestatario del messaggio contenuto nel manifesto	da €. 100,00 a €. 400,00
Sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia	ART. 45 c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi	ART. 45 c.3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Deposito rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività di mercato rionale non differenziati; mancato sgombero di veicoli e attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita.	ART.46 c.2 e segg.	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Deposito rifiuti prodotti da associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici.	ART. 47 c. 1 e 2	Garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare.	Da €. 100,00 a €. 400,00

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide; mancata raccolta delle medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dell'Amministrazione.	ART. 48 c.1 e segg.	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Abbandono di materiali di risulta prodotti da operatori carico, trasporto merci ed affissione manifesti sul suolo pubblico	ART. 49 c.1 e c.2	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre; spargimento di polveri, durante l'occupazione del suolo pubblico.	Art. 50 c.1 e c.2	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate ed annaffiamento stradale per abbattimento polveri.	Da €. 150,00 a €. 500,00
Mancata pulizia del suolo occupato da gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie ecc. e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri	ART. 51 c.1 e c.2	Obbligo pulizia delle aree interessate fino ad una distanza non inferiore a tre metri.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia o deposito di rifiuti su terreni non edificati o luoghi di uso comune dei fabbricati	ART. 52 c.1 e c.3	Il proprietario con chi ne abbia la disponibilità, ne risponde in solido e dovrà provvedere asporto e alla conseguente bonifica dai materiali abusivamente immessi anche se depositati da terzi.	Da €. 100,00 a €. 400,00
Mancata pulizia dell'area occupata da gestori di spettacoli viaggianti installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali.	ART. 53 c.1 e c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da €. 150,00 a €. 500,00
Mancata pulizia dell'area occupata da esercenti stagionali all'aperto installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali.	ART. 54 c.1 e c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia di manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità posizionate da utenze private e pubblici esercizi previa autorizzazione	ART. 55 c.1	Provvedere al decoro degli stessi ed alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante.	Da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia delle aree utilizzate dagli spettacoli viaggianti	ART. 62 c.1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 250,00

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Mancato conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori	ART. 63 c.2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancato spalamento della neve dai marciapiedi nonché mancato abbattimento di eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde e mancata rimozione di automobili in caso di forti nevicate	ART. 73 c. 1 c. 3 e c. 4	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 250,00